

Scuola di FARMACIA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE MOTORIE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN
CONTROLLO DI QUALITA' DEI PRODOTTI PER LA SALUTE
- PARTE NORMATIVA –

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Controllo di qualità dei prodotti per la salute è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

Per l'accesso al corso di studio si richiedono le conoscenze delle nozioni basilari di Matematica, Fisica, Chimica e Biologia.

Il Consiglio di Corso di Laurea adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono positivamente verificate con il raggiungimento, nella prova per l'ammissione al Corso di Laurea a numero programmato, della votazione minima indicata nel bando di concorso.

Qualora la verifica non sia positiva, viene attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'assegnazione di attività individuali.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica che si svolgerà nei giorni indicati nel bando di concorso, oppure con il superamento dell'esame di Anatomia umana.

Tale obbligo deve essere assolto entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul portale di Ateneo. Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo comporta la ripetizione dell'iscrizione al primo anno di Corso.

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione alla prova, pervenute secondo le modalità fissate nel bando, o i candidati presenti il giorno della data di espletamento della prova di ammissione risultino pari o inferiore a quello dei posti disponibili, sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze gli studenti che si iscrivono a seguito di:

- presentazione di istanza di opzione dai corsi di studio appartenenti alla classe 24-Scienze e tecnologie farmaceutiche;
- presentazione di istanza di opzione dal Corso di Laurea di Controllo di qualità dei prodotti per la salute ordinamento previgente;
- possesso di titolo accademico in un Corso di studio appartenente a una delle seguenti classi:
ex D.M. 270: Classe L-2 Biotecnologie, Classe L-13 Scienze Biologiche, Classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche, Classe L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, Classe LM- 13 Farmacia e farmacia industriale, Classe LM-41 Medicina e chirurgia;
ex D.M. 509/99: Classe 1- Biotecnologie, Classe 12- Scienze Biologiche, Classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche, Classe 24-Scienze e tecnologie farmaceutiche, Classe 14/S Farmacia e farmacia industriale, Classe 46/S Medicina e chirurgia;
- possesso di titolo accademico di ordinamenti previgenti al D. M. 509/99 in: Biotecnologie, Scienze biologiche, Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Chimica, Chimica industriale, Medicina e chirurgia;
- passaggi e trasferimenti da Corsi di studio appartenenti ad una delle seguenti classi:
ex D.M. 270: Classe L-2 Biotecnologie, Classe L-13 Scienze Biologiche, Classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche, Classe L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, Classe LM- 13 Farmacia e farmacia industriale, Classe LM- 41 Medicina e chirurgia; ex D. M. 509/99: Classe 1- Biotecnologie, Classe 12- Scienze Biologiche, Classe 21- Scienze e tecnologie chimiche, Classe 24-Scienze e tecnologie farmaceutiche, Classe 14/S Farmacia e farmacia industriale, Classe 46/S Medicina e chirurgia; che abbiano acquisito CFU in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: FIS/01-FIS/08, MAT/01-MAT/09, CHIM/03, BIO/05, BIO/09-BIO/16.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.

Non sono previsti curricula. Non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello Studente.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza all'attività didattica è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle previste nell'allegato piano didattico o che il corso di Studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività formativa non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di Laurea, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dell'analisi del programma svolto. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Modalità di svolgimento della prova finale

Discussione di una relazione scritta riguardante in particolare gli argomenti inerenti le attività caratterizzanti.

Art. 11 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 28 novembre 2014 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.